

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2135/98 DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e la direttiva 88/599/CEE concernente l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75, paragrafo 1, lettere c) e d),

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato ⁽³⁾,

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ⁽⁴⁾, stabilisce disposizioni in materia di costruzione, montaggio, uso e verifica degli apparecchi di controllo nel settore dei trasporti su strada;

(2) considerando che l'esperienza ha mostrato che le pressioni economiche e della concorrenza nel settore dei trasporti stradali hanno indotto taluni conducenti dipendenti, di imprese di trasporto, a non rispettare talune norme, in particolare quelle

relative ai tempi di lavoro e di riposo stabilite dal regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada ⁽⁵⁾;

(3) considerando che le infrazioni e le frodi vere e proprie rappresentano un rischio per la sicurezza stradale e per ragioni di concorrenza sono inaccettabili per il singolo conducente che si attiene alle norme;

(4) considerando che la sicurezza stradale aumenterebbe in seguito alla registrazione automatica e al controllo regolare, da parte sia dell'impresa sia delle autorità competenti, di dati sulle prestazioni e sul comportamento del conducente nonché di dati sul viaggio effettuato dal veicolo, quali la velocità e la distanza percorsa;

(5) considerando che la legislazione sociale comunitaria contiene requisiti relativi alla limitazione del periodo giornaliero di guida e ai periodi di riposo, nonché al periodo totale di guida e di riposo nell'arco di due settimane; che è difficile controllare il rispetto di tali disposizioni dato che i dati vengono attualmente registrati su vari fogli giornalieri e che quelli relativi alla settimana in corso e all'ultimo giorno della settimana precedente sono conservati nella cabina del veicolo;

(6) considerando pertanto che, per porre fine agli abusi che più di frequente si verificano nell'attuale sistema, è necessario introdurre nuovi dispositivi avanzati, quali un apparecchio di controllo dotato di un dispositivo elettronico di memorizzazione delle informazioni pertinenti e una carta personale del conducente, volti a garantire che i dati registrati siano disponibili, chiari, facilmente comprensibili, stampabili e affidabili, e in grado di fornire

⁽¹⁾ GU C 243 del 31.8.1994, pag. 8, e GU C 370 del 31.12.1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 110 del 21.4.1995, pag. 19.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 13 luglio 1995 (GU C 249 del 25.9.1995, pag. 128), posizione comune dell'11 dicembre 1997 (GU C 43 del 9.2.1998, pag. 6) e decisione del Parlamento europeo del 31 marzo 1998 (GU C 138 del 4.5.1998, pag. 26).

⁽⁴⁾ GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1056/97 della Commissione (GU L 154 del 12.6.1997, pag. 21).

⁽⁵⁾ GU L 370 del 31.12.1985, pag. 1.

una registrazione incontestabile dell'attività svolta, da un lato, dal conducente negli ultimi giorni, e, dall'altro lato, dal veicolo in un periodo di parecchi mesi;

- (7) considerando che la sicurezza globale del sistema e dei suoi componenti è un elemento essenziale dell'efficacia di un apparecchio di controllo;
- (8) considerando l'opportunità di prevedere disposizioni concernenti le condizioni di rilascio e di utilizzo delle carte con memoria previste dall'allegato I B;
- (9) considerando che i dati relativi all'attività dei conducenti devono poter essere verificati dai conducenti, dalle imprese da cui dipendono e dalle autorità competenti degli Stati membri; che tuttavia il conducente e l'impresa devono poter accedere soltanto ai dati pertinenti ai fini dell'esercizio delle rispettive attività;
- (10) considerando che l'apparecchio di controllo previsto dal presente regolamento deve essere installato sui veicoli immessi in circolazione per la prima volta dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* delle specifiche tecniche, alcune delle quali sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura del comitato di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3821/85; che è necessario un periodo transitorio per garantire che i nuovi apparecchi di controllo siano fabbricati in conformità di dette specifiche tecniche ed ottengono l'omologazione CE;
- (11) considerando che è opportuno che gli apparecchi di controllo conformi all'allegato IB offrano altresì la possibilità di ampliare, ad un costo ragionevole, le funzioni di gestione del parco veicoli;
- (12) considerando che, in base al principio della sussidiarietà, l'azione comunitaria è necessaria per modificare il regolamento (CEE) n. 3821/85 al fine di garantire da un lato, la compatibilità degli apparecchi di controllo conformi all'allegato I B con le carte con memoria e, dall'altro, la coerenza dei dati forniti dagli apparecchi di controllo conformi agli allegati I e I B;
- (13) considerando che i progressi della tecnica richiedono un adeguamento rapido dei requisiti tecnici definiti dagli allegati del presente regolamento; che, onde agevolare l'applicazione delle misure necessarie a tal fine, occorre prevedere che gli adeguamenti tecnici degli allegati siano approvati dalla Commissione, secondo la procedura del comitato, conformemente alla decisione 87/373/CEE del

Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾;

- (14) considerando che l'introduzione di un nuovo apparecchio di controllo implica la modifica di talune disposizioni della direttiva 88/599/CEE ⁽²⁾ relativa all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, la frase «compresi gli allegati I e II» è sostituita da «compresi gli allegati I o I B e II».
- 2) Agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 11 il riferimento ai fogli di registrazione è ogni volta accompagnato dai termini «o (della) carta con memoria».
- 3) All'articolo 4 è aggiunto, prima del primo comma, il seguente nuovo comma:
«Agli effetti del presente capitolo, i termini "apparecchio di controllo" si intendono come "apparecchio di controllo o i suoi componenti".»
- 4) All'articolo 5, il primo comma è sostituito dai comma seguenti:
«Ogni Stato membro rilascia l'omologazione CE a qualsiasi modello di apparecchio di controllo, o qualsiasi modello di foglio di registrazione o di carta con memoria se essi sono conformi alle prescrizioni degli allegati I oppure I B e se lo Stato membro è in grado di sorvegliare la conformità della produzione al modello omologato.
La sicurezza del sistema deve essere conforme ai requisiti tecnici previsti all'allegato IB. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 18, vigila affinché detto allegato preveda che l'omologazione CE possa essere rilasciata all'apparecchio di controllo solo se l'insieme del sistema (apparecchio di controllo, carta con memoria e collegamenti elettrici alla scatola del cambio) ha dimostrato di poter resistere ai tentativi di manipolazione o di falsificazione dei dati relativi alle ore di guida. Le prove necessarie al riguardo sono effettuate da esperti al corrente delle tecniche più recenti in materia di manipolazione.»

⁽¹⁾ GU L 197 del 18.7.1987, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 325 del 29.11.1988, pag. 55.

5) All'articolo 12:

a) Al paragrafo 1 sono aggiunti i commi seguenti:

«La durata di validità amministrativa delle carte di officina e di montatore autorizzati non può superare un anno.

In caso di rinnovo, di danneggiamento, di cattivo funzionamento, di smarrimento o di furto della carta rilasciata alle officine e ai montatori autorizzati, l'autorità fornisce una carta sostitutiva entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui riceve una domanda circostanziata a tale scopo.

Quando viene rilasciata una nuova carta in sostituzione della precedente, la nuova carta reca lo stesso numero d'informazione "officina" ma l'indice è aumentato di un'unità. L'autorità che rilascia la carta tiene un registro delle carte smarrite, rubate o difettose.

Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi rischio di falsificazione delle carte distribuite ai montatori e alle officine autorizzati.»

b) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Il montatore o l'officina autorizzata appone un marchio particolare sui sigilli apposti, e, inoltre, per gli apparecchi di controllo conformi all'allegato I B, inserisce i dati elettronici di sicurezza che consentono in particolare i controlli di autenticazione. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro tengono un registro dei marchi e dei dati elettronici di sicurezza utilizzati nonché delle carte di officina e di montatore autorizzati rilasciate.»

c) Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione la lista dei montatori e delle officine autorizzati, delle carte loro rilasciate, e le comunicano copia dei marchi e delle informazioni necessari relativi ai dati elettronici di sicurezza utilizzati.»

d) Al paragrafo 4, i termini «all'allegato I» sono sostituiti da «agli allegati I e I B».

e) Al paragrafo 5, dopo i termini «paragrafo 4» sono aggiunti i termini «o all'allegato I B, capitolo VI, lettera c)».

6) L'articolo 13 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 13

Il datore di lavoro ed i conducenti provvedono al buon funzionamento e al buon uso, da una parte, dell'apparecchio di controllo e, dall'altra, della carta del conducente ove il conducente sia incaricato di guidare un veicolo dotato di un apparecchio di controllo conforme all'allegato I B.»

7) All'articolo 14:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Il datore di lavoro rilascia ai conducenti di veicoli dotati di un apparecchio di controllo conforme all'allegato I un numero sufficiente di fogli di registrazione, tenuto conto del carattere individuale di tali fogli, della durata del servizio e dell'obbligo di sostituire eventualmente i fogli danneggiati o quelli ritirati da un agente incaricato del controllo. Il datore di lavoro consegna ai conducenti soltanto fogli di un modello omologato atti ad essere utilizzati nell'apparecchio montato a bordo del veicolo.

Qualora il veicolo sia dotato di un apparecchio di controllo conforme all'allegato I B, il datore di lavoro ed il conducente provvedono affinché, tenuto conto della durata del servizio, la stampa su richiesta di cui all'allegato I B possa effettuarsi correttamente in caso di controllo.»

b) Sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3. La carta del conducente di cui all'allegato I B viene rilasciata, su richiesta del conducente, dall'autorità competente dello Stato membro nel quale il conducente ha la sua residenza normale.

Uno Stato membro può pretendere che ogni conducente soggetto alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85 che abbia la sua residenza normale nel suo territorio sia in possesso della carta di conducente.

a) Ai fini del presente regolamento, per "residenza normale" si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona in questione e il luogo in cui essa abita.

Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si tro-

- vino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato.
- b) I conducenti forniscono le prove del luogo della loro residenza normale con tutti i mezzi, in particolare con la carta d'identità, o mediante qualsiasi altro documento valido.
- c) Qualora le autorità competenti dello Stato membro che rilascia la carta del conducente abbiano dubbi circa la validità della dichiarazione relativa alla residenza normale effettuata in conformità della lettera b), o anche ai fini di taluni controlli specifici, dette autorità possono chiedere informazioni o prove supplementari.
- d) Le autorità competenti dello Stato membro di rilascio si assicurano, per quanto possibile, che il richiedente non sia già titolare di una carta di conducente in corso di validità.
4. a) L'autorità competente dello Stato membro personalizza la carta del conducente conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I B.
- La durata di validità amministrativa della carta del conducente non può essere superiore a cinque anni.
- Il conducente può essere titolare di una sola carta valida del conducente alla volta ed è autorizzato ad usare solo la propria carta personalizzata. È vietato l'uso di carte difettose o il cui periodo di validità sia scaduto.
- Quando al conducente viene rilasciata una nuova carta in sostituzione di quella precedente, la nuova carta contiene lo stesso numero d'ordine della carta del conducente, ma l'indice è aumentato di un'unità. L'autorità che rilascia la carta registra le carte rilasciate, rubate, smarrite o difettose per un periodo corrispondente almeno alla durata di validità.
- In caso di danneggiamento, di cattivo funzionamento, di smarrimento o di furto della carta del conducente, l'autorità fornisce una carta sostitutiva entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui riceve una domanda circostanziata a tale scopo.
- In caso di richiesta di rinnovo di una carta il cui periodo di validità giunge a scadenza, l'autorità fornisce una nuova carta prima della data di scadenza, a condizione che la richiesta le sia stata inoltrata entro i termini previsti all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma.
- b) Le carte del conducente sono rilasciate solo ai richiedenti soggetti alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85.
- c) La carta del conducente è personale. Essa non può formare oggetto, durante la durata di validità amministrativa, di un ritiro o di una sospensione per qualsiasi motivo, a meno che l'autorità competente di uno Stato membro non constati che la carta è stata falsificata, che il conducente utilizza una carta di cui non è titolare o che la carta sia stata ottenuta sulla base di false dichiarazioni e/o di documenti falsificati. Qualora le misure di sospensione o di ritiro di cui sopra siano prese da uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la carta, tale Stato membro rinvia la carta alle autorità dello Stato membro che l'hanno rilasciata indicando i motivi di tale restituzione.
- d) Le carte del conducente rilasciate dagli Stati membri formano oggetto di riconoscimento reciproco.
- Quando il titolare di una carta del conducente in corso di validità rilasciata da uno Stato membro ha fissato la sua residenza normale in un altro Stato membro, egli può chiedere che la sua carta sia scambiata contro una carta del conducente equivalente; spetta allo Stato membro che effettua lo scambio verificare, ove necessario, se la carta presentata è effettivamente ancora valida.
- Gli Stati membri che effettuano lo scambio restituiscono la vecchia carta alle autorità dello Stato membro che l'hanno rilasciata, indicando le ragioni di tale restituzione.
- e) Quando uno Stato membro restituisce o scambia una carta del conducente, tale sostituzione o scambio nonché ogni sostituzione o rinnovo ulteriore sono registrati in questo Stato membro.
- f) Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per evitare rischi di falsificazione delle carte del conducente.
5. Gli Stati membri provvedono affinché i dati necessari al controllo del rispetto del regolamento (CEE) n. 3820/85 e della direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (*), registrati e conservati in memoria dagli apparecchi di controllo conformemente all'allegato I B del presente regolamento, siano

memorizzati per almeno 365 giorni dopo la data della loro registrazione e possano essere resi disponibili in condizioni che garantiscano la sicurezza e l'esattezza di tali dati.

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurarsi che le operazioni di rivendita o di messa fuori servizio degli apparecchi di controllo non possano nuocere in particolare alla buona applicazione del presente paragrafo.

(*) GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27.»

8) All'articolo 15:

a) Al paragrafo 1 e al paragrafo 2, primo comma, il riferimento ai fogli di registrazione è ogni volta accompagnato dai termini «o (della) carta del conducente».

b) Al paragrafo 1:

— il comma seguente è inserito dopo il primo comma:

«Allorché il conducente desidera rinnovare la sua carta del conducente, questi deve presentare domanda presso le autorità competenti dello Stato membro nel quale ha la sua residenza normale al più tardi entro i quindici giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta.»

— il comma seguente è inserito dopo il terzo comma:

«In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente, il conducente deve chiederne, entro sette giorni di calendario, la sostituzione presso le autorità competenti dello Stato membro nel quale ha la sua residenza normale.»

c) Il paragrafo seguente è aggiunto dopo il paragrafo 5:

«5 bis. Il conducente introduce nell'apparecchio di controllo conforme all'allegato I B il simbolo del paese in cui inizia il suo periodo di lavoro giornaliero e il simbolo del paese in cui lo termina. Uno Stato membro può tuttavia imporre ai conducenti di veicoli che effettuano un trasporto interno nel suo territorio di aggiungere al simbolo del paese una specifica geografica più particolareggiata, a condizione di averla notificata alla Commissione anteriormente al 1° aprile 1998 e che il numero di tali specifiche non sia superiore a venti.

L'inserimento dei dati suddetti è attivato dal conducente; esso può essere interamente manuale oppure automatico quando l'apparecchio di controllo è collegato ad un sistema di posizionamento via satellite.»

d) Al paragrafo 6, primo comma, si aggiungono, all'inizio della frase, dopo il termine «apparecchio», i termini «di controllo definito all'allegato I».

e) Il paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:

«7. Il conducente, quando guida un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all'allegato I, deve essere in grado di presentare, su richiesta degli agenti di controllo:

— i fogli di registrazione della settimana in corso e, in ogni caso, il foglio relativo all'ultimo giorno della settimana precedente nel corso del quale ha guidato,

— la carta del conducente se è titolare di una siffatta carta e

— i documenti di stampa prodotti dall'apparecchio di controllo di cui all'allegato I B, e relativi ai gruppi di tempo indicati al paragrafo 3, secondo trattino, punti a), b), c) e d), nel caso in cui il conducente abbia guidato un veicolo munito di tale apparecchio di controllo durante il periodo di cui al primo trattino del presente paragrafo.

Il conducente, quando guida un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all'allegato I B, deve essere in grado di presentare, su richiesta degli agenti di controllo:

— la carta di conducente di cui è titolare e

— i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui al primo comma, primo trattino, nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all'allegato I.

Un agente abilitato può verificare il rispetto del regolamento (CEE) n. 3820/85 attraverso l'esame dei fogli di registrazione, dei dati visualizzati o stampati che sono stati registrati dall'apparecchio di controllo o tramite la carta del conducente e, in assenza di essi, attraverso l'esame di qualsiasi altro documento probante che permetta di giustificare l'inosservanza di una disposizione quale quelle di cui all'articolo 16, paragrafi 2 e 3.»

f) Viene aggiunto il seguente paragrafo:

«8. È vietato falsificare, cancellare o distruggere i dati registrati sul foglio di registrazione, oltre che i dati registrati nell'apparecchio di controllo, o sulla carta del conducente, nonché i documenti stampati prodotti dall'apparecchio di controllo, definito all'allegato I B. Lo stesso dicasi per le manomissioni dell'apparecchio di controllo, del

foglio di registrazione o della carta del conducente atte a falsificare i dati e/o i documenti stampati o a renderli inaccessibili o a distruggerli. Nel veicolo non deve essere presente alcun dispositivo che possa essere all'uopo utilizzato.»

9) All'articolo 16:

a) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento dell'apparecchio di controllo, il conducente riporta le indicazioni relative ai gruppi di tempi, nella misura in cui essi non sono più correttamente registrati o stampati dall'apparecchio di controllo, sul foglio o sui fogli di registrazione, oppure su un foglio ad hoc da accludere al foglio di registrazione o alla carta del conducente e su cui riporta gli elementi che consentono di identificarlo (nome e numero della patente di guida o nome e numero della carta del conducente), ivi compresa la firma.

In caso di smarrimento, furto, deterioramento o cattivo funzionamento della carta del conducente, il conducente stampa, al termine del suo viaggio, le indicazioni relative ai gruppi di tempi registrati dall'apparecchio di controllo, riporta su tale documento di stampa gli elementi che consentono di identificarlo (nome e numero della patente di guida o nome e numero della carta del conducente), e lo firma.»

b) Viene aggiunto il seguente paragrafo:

«3. In caso di deterioramento o di cattivo funzionamento della carta del conducente questi la restituisce all'autorità competente dello Stato membro nel quale egli ha la residenza normale. Il furto della carta del conducente deve formare oggetto di una dichiarazione in buona e debita forma presso le autorità competenti dello Stato in cui si è verificato il furto.

Lo smarrimento della carta del conducente deve formare oggetto di una dichiarazione in buona e debita forma presso le autorità competenti dello Stato che l'ha rilasciata e presso quelle dello Stato membro nel quale il conducente ha la residenza normale, qualora esse siano diverse.

Il conducente può continuare a guidare senza la carta personale per un massimo di quindici giorni di calendario, o per un periodo più lungo, se ciò fosse indispensabile per riportare il veicolo alla sede dell'impresa, a condizione che possa dimostrare l'impossibilità di esibire o di utilizzare la carta personale durante tale periodo.

Se le autorità dello Stato membro nel quale il conducente ha la residenza normale sono diverse da quelle che hanno rilasciato la sua carta e a quest'ultime viene richiesto di procedere al rinnovo, alla sostituzione o allo scambio della carta del conducente, esse informano le autorità che hanno rilasciato la vecchia carta dei motivi esatti del rinnovo, della sostituzione o dello scambio della medesima.»

10) L'articolo 17 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 17

1. Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati al progresso tecnico sono adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 18.

2. Le specifiche tecniche relative ai seguenti punti dell'allegato I B sono adottate quanto prima e, se possibile, anteriormente al 1° luglio 1998, secondo la stessa procedura:

a) capitolo II:

— punto d), 17:

visualizzazione e stampa dei guasti dell'apparecchio di controllo,

— punto d), 18:

visualizzazione e stampa dei guasti della carta del conducente,

— punto d), 21:

visualizzazione e stampa di rapporti di sintesi;

b) capitolo III:

— punto a), 6.3:

norme applicabili per la protezione delle apparecchiature elettroniche dei veicoli contro le interferenze elettriche e i campi magnetici,

— punto a), 6.5:

protezione (sicurezza) dell'intero sistema,

— punto c), 1:

segnali di avviso di cattivo funzionamento interno dell'apparecchio di controllo,

— punto c), 5:

formato dei segnali di avviso,

— punto f):

tolleranze massime;

- c) capitolo IV, punto a):
- punto 4:
norme,
 - punto 5:
sicurezza, compresa la protezione dei dati,
 - punto 6:
campo di temperatura,
 - punto 8:
caratteristiche elettriche,
 - punto 9:
struttura logica della carta del conducente,
 - punto 10:
funzioni e comandi,
 - punto 11:
schedari elementari;
- e capitolo IV, punto b);
- d) capitolo V:
stampante e tabulati standard.»

11) L'articolo 18 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 18*

1. Quando viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, la Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza del problema in questione. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
- b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.»

12) Viene aggiunto l'allegato I B, riportato in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

1. a) I veicoli immessi in circolazione per la prima volta dopo ventiquattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dell'atto da adottare in virtù dell'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3821/85, quale modificato dal presente regolamento, dovranno essere muniti di un apparecchio di controllo conforme alle disposizioni di cui all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85.
- b) A decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni della lettera a), i veicoli adibiti al trasporto di passeggeri ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8 e che hanno un peso massimo superiore a 10 tonnellate, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci che hanno un peso massimo superiore a 12 tonnellate, immatricolati per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 1996 sono soggetti, nella misura in cui la trasmissione dei segnali viene effettuata esclusivamente in modo elettrico verso l'apparecchio di controllo di cui sono muniti, alle disposizioni dell'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85, allorché si procede alla sostituzione di tale apparecchio.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter rilasciare le carte del conducente entro ventuno mesi dalla data di pubblicazione dell'atto di cui al paragrafo 1, lettera a).
3. Qualora, dopo dodici mesi dalla data di pubblicazione dell'atto di cui al paragrafo 1, non sia stata rilasciata nessuna omologazione CE per un apparecchio di controllo conforme alle prescrizioni dell'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85, la Commissione presenterà al Consiglio una proposta intesa a prorogare i termini previsti ai paragrafi 1 e 2.
4. I conducenti che prima della data prevista al paragrafo 2 guidano un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme alle prescrizioni dell'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85 e ai quali le autorità competenti non hanno ancora potuto rilasciare una carta del conducente stampano, alla fine del loro periodo giornaliero di lavoro, le indicazioni relative ai gruppi di tempi registrati dall'apparecchio di controllo, riportano sul documento stampato gli elementi che consentano di identificarli (nome e numero di patente di guida) e lo firmano.

Articolo 3

La direttiva 88/599/CEE è così modificata:

- 1) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. I controlli su strada comprendono gli elementi seguenti:

- periodi di guida giornalieri, interruzioni di lavoro e periodi di riposo giornalieri nonché, in caso di irregolarità evidenti, i fogli di registrazione dei giorni precedenti che devono trovarsi a bordo del veicolo, conformemente all'articolo 15, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3821/85, quale modificato dal regolamento (CE) n. 2135/98(*) e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente e/o nella memoria dell'apparecchio di controllo conforme/conformi all'allegato I B,
- all'occorrenza, per il periodo di cui all'articolo 15, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3821/85, gli eventuali superamenti della velocità autorizzata del veicolo, definiti come ogni periodo di durata superiore ad un minuto durante il quale la velocità del veicolo supera i 90 km orari per i veicoli della categoria N₃ o 105 km orari per i veicoli della categoria M₃; per categorie N₃ e M₃ si intendono le categorie definite all'allegato I della direttiva 70/156/CEE (**),
- all'occorrenza, le velocità istantanee del veicolo quali registrate dall'apparecchio di controllo durante, al massimo, le ultime ventiquattro ore di uso del veicolo,
- se del caso l'ultimo periodo di riposo settimanale,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 1998.

- il corretto funzionamento dell'apparecchio di controllo (verifica di eventuali manipolazioni dell'apparecchio e/o della carta del conducente e/o dei fogli di registrazione) oppure, se del caso, la presenza dei documenti indicati all'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3820/85.

(*) Regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio, del 24 settembre 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e la direttiva 88/599/CEE concernente l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e n. 3821/85 (GU L 274 del 9.10.1998, pag.1).

(**) Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/27/CE (GU L 233 del 25.8.1997, pag. 1).».

- 2) All'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Ai fini del presente articolo, i controlli che le autorità competenti effettuano nei propri locali in base ai documenti e/o ai dati pertinenti presentati loro, su loro richiesta, dalle imprese hanno lo stesso valore dei controlli effettuati nei locali delle imprese.»

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. FARNLEITNER